



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso*  
*Pubblica e Difesa Civile*  
DIREZIONE REGIONALE LIGURIA

Genova, li 1 FEB. 2007

UFFICIO SEGRETERIA prot.n. 719/I.15.B/B

Spet.le  
Funzione Pubblica CGIL VV.F  
c.a. Coord.re Reg. Josè Sannino

Oggetto: Disposizione Interna di Servizio della Direzione Regionale Liguria n. 94 del 20/12/2006.  
Orario straordinario. Banca del tempo.

Si riscontra con la presente la Vs. nota di pari oggetto, significando quanto segue.

Con la disposizione interna di servizio n. 94 del 20/12/2006 si sono intese meglio definire, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro degli uffici della scrivente Direzione, le modalità di svolgimento dell'orario straordinario, con lo scopo di addivenire ad una ordinata ed efficiente pianificazione dei carichi di lavoro e del loro relativo smaltimento.

In tale ottica pare opportuno il riferimento normativo rinvenuto negli artt. 42 e 43 del C.C. Integrativo concernente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmato in data 30/07/2002 (pubblicato in Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12/11/2002-Serie Generale).

La suddetta normativa infatti prevede l'istituzione di un conto individuale per ciascun lavoratore, nel quale vanno a confluire le ore prestate in eccedenza ai limiti di straordinario definiti annualmente, e non retribuite.

Giova sottolineare come il personale può espletare, in caso di esigenze di servizio, il lavoro straordinario, manifestandone la disponibilità, entro i limiti definiti annualmente dall'amministrazione sulla base delle disponibilità di bilancio.

A fronte degli accreditamenti disposti, le suddette prestazioni di lavoro straordinario vengono poste in pagamento fino ad esaurimento delle risorse disponibili, risorse che pertanto trovano, da un punto di vista gestionale, il pieno impiego, remunerando il lavoratore.

L'art. 27 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del comparto Aziende da Voi citato, stabilisce al comma I come: "Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore".

In tale conto confluiscono le ore di straordinario o supplementare autorizzate nei limiti delle risorse stanziare: ove queste siano sufficienti, vanno integralmente impiegate per il pagamento delle suddette ore.

Con la disposizione emanata, nulla modificandosi in tal senso, il dipendente potrà poi fruire delle ore non retribuite ed accantonate nel suo conto individuale, come permessi compensativi, previa formale richiesta.

La scelta del lavoratore, manifestata nella disponibilità all'effettuazione del lavoro straordinario, trova infatti il suo naturale corollario nella retribuzione del medesimo, fino alla concorrenza delle risorse stanziare disponibili.

Il comma II dell'art. 43 del summenzionato contratto stabilisce come le modalità organizzative della banca del tempo sono individuate dal dirigente dell'Ufficio, e nell'alveo di detta previsione è stata emanata la disposizione interna di servizio n. 94 del 20/12/2006.

Tale disciplina appare altresì coerente sotto il l'ulteriore profilo che l'orario ordinario di lavoro (36 ore settimanali), stabilito dalla vigente contrattazione, va assicurato dal lavoratore all'Amministrazione per il corretto adempimento degli obblighi di quest'ultima: ove fosse possibile ridurlo, mediante l'utilizzo di ore derivanti dall'accantonamento del lavoro straordinario, si produrrebbe l'effetto paradossale di veder impiegate le ore straordinarie, utilizzate per smaltire i carichi di lavoro degli uffici, per portare detrimento alla produttività degli uffici, riducendo l'orario ordinario di lavoro.

Nella certezza di aver chiarito quanto richiesto, si porgono distinti saluti.



Il DIRETTORE REGIONALE  
Dr. Ing. Fabrizio CECCHERINI